

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
E IDENTITÀ PERSONALE

L'identità nella società dell'informazione

GIULIA PESCI*

SOMMARIO: 1. Identità personale, identità digitale e “corpo elettronico”. – 2. Identificarsi in rete. – 2.1. Il riconoscimento dell'identità nella società dell'informazione. – 2.2. Come cambia la costruzione della propria identità online. – 3. Riflessioni conclusive.

1. *Identità personale, identità digitale e “corpo elettronico”*

Il concetto di “identità personale” rappresenta, oggi, uno dei temi che ha risentito maggiormente dei cambiamenti che la società dell'informazione ha portato con sé.

L'identità personale, come molti dei temi dei quali si discute in relazione alla tecnologia e alle caratteristiche di quest'ultima, non rappresenta certo un concetto nuovo, o del quale dottrina e giurisprudenza abbiano iniziato a occuparsi di recente.

Semplificando estremamente la questione, quando si affronta il tema dell'identità personale, si cerca, innanzitutto, di inquadrare ogni elemento che definisca realmente, e integralmente, una persona.

L'identità personale non è rappresentata da – e non può più essere considerata come – una semplice raccolta di dati anagrafici o identificativi.

Già nel contesto del “caso Veronesi” del 1985¹, la Corte di Cassazione ha posto in evidenza quanto l'identità personale possa comprendere, al suo interno, diversi elementi: dall'interesse per le persone a essere rappresentate con la loro vera identità, all'interesse a non «vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato» il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso e ideologico.

* Assegnista di ricerca in Informatica giuridica presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università degli Studi di Milano e Research Fellow dell'ISLC - Information Society Law Center.

¹ Cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, 22 giugno 1985, n. 3769.

L'identità personale, quindi, è, e deve essere, riconosciuta come un bene autonomo, il quale determina, altresì, la possibilità di preservare l'identità stessa e di difenderla da eventuali interferenze dall'esterno o da attribuzioni errate o distorte.

A questo punto, anche per introdurre il tema principale del presente contributo, occorre entrare nel merito di ciò che si intende, oggi, quando si parla di identità digitale.

Compresa – e difesa – l'identità personale nel suo complesso, occorre elaborare qualche riflessione per quanto concerne il “trasferimento” – e la presenza – di infinite identità personali in rete.

L'identità digitale rappresenta un concetto apparentemente semplice – se non intuitivo – che, tuttavia, dà il via a una serie di riflessioni e dibattiti di difficile risoluzione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/10/2014 (o “decreto SPID”) introduce il Sistema Pubblico di Identità Digitale, e definisce l'identità digitale come la «rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale»². Riassumendo, in base alla definizione riportata, l'identità digitale consiste nei dati (“attributi identificativi”) che permettono l'identificazione – affidabile – di un soggetto all'interno di un sistema.

Chiaramente, questa definizione non può essere ritenuta esaustiva ai fini della presente analisi.

L'identità digitale può essere considerata come: la personalità di un soggetto in rete e i modi mediante i quali questa viene espressa; i risultati di una ricerca online in merito a un individuo e i dati di esso che emergono; l'impressione di sé che si crea – e si condivide – online; la presentazione di una persona nell'ambiente online.

Quando l'identità di un soggetto si sposta in rete, quindi, si trasferiscono con essa tutti i dati, tutte le informazioni e tutte le caratteristiche che rendono il soggetto stesso unico.

Se si prendono in considerazione due distinte accezioni del termine identità digitale, ovvero quella che riguarda la possibilità di verificare l'identità stessa di un soggetto e quella che, invece, si concentra più sul senso e sulla consapevolezza di sé, bisogna interrogarsi su come – e con quali

² Cfr. d.P.C.M. 24 ottobre 2014, art. 1 lett. o).

L'identità nella società dell'informazione

Il tema dell'identità personale, oggi, rappresenta uno dei temi che ha risentito maggiormente dei cambiamenti che la società dell'informazione ha portato con sé. Pur non rappresentando un argomento nuovo ed essendo oggetto di dibattiti in dottrina e giurisprudenza da tempo, con i sistemi di autenticazione dell'identità digitale e con la possibilità di creare profili online, si stanno aggiungendo diversi aspetti di discussione.

Nel presente articolo si procede, quindi, con un'analisi che si suddivide in due aree: una più tecnica e in relazione all'autenticazione e all'identificazione in rete, e una che, invece, si concentra sulla costruzione della propria identità online (o sul trasferimento di questa in ambienti virtuali).

La questione è ampia, complessa e in continua evoluzione, proprio in ragione dell'incessante e inarrestabile sviluppo tecnologico. Tuttavia, si continua a ritenere di estrema importanza la possibilità di non perdere – mai – di vista alcuni principi e diritti fondamentali.

Identity in the information society

Nowadays, the issue of personal identity represents one of the topics that has been most affected by the changes that the information society has brought with it. Although it does not represent a new topic and has been the subject of debate in doctrine and jurisprudence for some time, with digital identity authentication systems and the possibility of creating online profiles, several aspects of discussion are being added.

In the present article, therefore, we proceed with an analysis that is divided into two areas: one which is more technical and in relation to authentication and identification online, and one that, on the other hand, focuses on the construction of one's online identity (or the transfer of this to virtual environments).

The issue is broad, complex, and constantly evolving, precisely because of the relentless and unstoppable development of technology. However, it continues to be considered of utmost importance that we do not – ever – lose sight of certain fundamental principles and rights.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO

Smart cars e governo dei dati: alcune riflessioni critiche

MARIA GRAZIA PELUSO*

SOMMARIO: 1. La mobilità connessa e autonoma nel panorama attuale. – 2. Auto a guida autonoma. Una tassonomia. – 3. Il governo dei dati nelle *smart cars*. – 4. Quale base giuridica di legittimità dei trattamenti. – 5. Considerazioni conclusive.

1. *La mobilità connessa e autonoma nel panorama attuale*

La grande evoluzione digitale, grazie all'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale, che sta caratterizzando gli ultimi anni impone una particolare attenzione al settore della mobilità connessa e autonoma. Difatti, tra le applicazioni più promettenti nel panorama delle tecnologie di intelligenza artificiale un posto di rilievo occupano le auto a guida autonoma (*driverless car*)¹.

Il settore *automotive* è da sempre un banco di prova per le evoluzioni tecnologiche; non stupisce che attualmente siano già disponibili sulle vetture soluzioni che assistono il conducente, permettendo di automatizzare alcune funzioni di guida. Si pensi al *cruise control*, al *lane assist*, ai dispositivi di frenata automatica etc. Si tratta di sistemi elettronici, detti ADAS (*Advanced Driver Assistance Systems*), la cui implementazione sulle vetture è divenuta obbligatoria², nella prospettiva di migliorare la sicurezza e

* Avvocato e assegnista di ricerca in Informatica giuridica presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università degli Studi di Milano.

¹ Il concetto di auto a guida autonoma (*driverless car*, o *self-driving vehicles*) non è inteso a indicare una specifica tecnologia, caratterizzata da determinati elementi tecnici, quanto piuttosto l'applicazione di una o più tecnologie dirette a rendere l'apporto umano nella guida sempre più marginale. Si può parlare di *driverless car* nel momento in cui il guidatore umano diverrà un mero fruitore, un passeggero non avente più alcun ruolo nella mobilità veicolare. Si v. A. VEDASCHI, G.M. NOBERASCO, “Gli autoveicoli a guida autonoma alla prova del diritto”, «Diritto pubblico comparato ed europeo», fascicolo speciale, 2019, p. 775.

² Si v. il comunicato stampa del Parlamento Europeo, “Incidenti su strada: obbligo di tecnologie salvavita a bordo”, 16 aprile 2019, consultabile all'indirizzo: <https://>

diminuire così il numero di sinistri stradali³.

Già da qualche anno sono attive sperimentazioni dirette a rendere totalmente automatizzata l'esperienza di guida. Le prospettive di sviluppo di questa tecnologia sono considerevoli oltre che in termini di rientri economici per le case produttrici, anche a livello di sicurezza stradale. La diffusione di auto a guida autonoma permetterebbe, infatti, di diminuire in modo considerevole l'inquinamento, avendo un sistema di trasporto più razionale e ottimizzato, ma soprattutto di diminuire il numero di incidenti.

Dalla relazione in tema di mobilità intelligente, presentata nel 2016 dalla Commissione europea, è emerso come il 95% dei sinistri stradali sia attualmente imputabile a un certo grado di errore umano; di questa percentuale il 75% è causato unicamente da fattori umani, quali eccessiva velocità, disattenzione e uso di sostanze alcoliche o stupefacenti⁴.

A questo dato, già significativo, si aggiunge anche la considerazione per cui l'introduzione di sistemi tecnologici di assistenza alla guida ha già contribuito a diminuire il numero dei sinistri⁵, che dunque verrebbero

www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37528/incidenti-su-strada-obbligo-di-tecnologie-salvavita-a-bordo (5 giugno 2023).

³ Si pensi, per esempio, al dispositivo e-call. Si tratta di un sistema automatico che in caso di incidenti di particolare gravità chiama i soccorsi trasmettendo alcuni dati necessari all'individuazione del veicolo. Questo dispositivo è reso obbligatorio dal Regolamento UE n. 758/2015, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema e-call di bordo.

⁴ Relazione della Commissione, "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE", 12.12.2016, COM (2016) 787 final.

⁵ La Commissione, nel 2010, ha difatti rilevato come nonostante il numero di vittime della strada sia elevato (nel 2018 circa 25 mila persone hanno perso la vita a seguito di un incidente) tra il 2001 e il 2010 si è riscontrata una riduzione di incidenti mortali del 43%. Comunicazione della Commissione, "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale", 20.7.2010, COM (2010) 389 final. Tra il 2010 e il 2018 detta percentuale si è ridotta di un ulteriore 21%. Sono progressi di un indiscusso rilievo. Rimane in ogni caso ferma la necessità di accrescere ulteriormente la sicurezza stradale. Interessanti alcuni documenti presentati dalle istituzioni europee ove si prospettano interventi diretti a raggiungere l'obiettivo molto ambizioso di "zero vittime". Si v. Commissione europea, "Documento di lavoro dei servizi della commissione. Quadro dell'UE 2021-2030 per la sicurezza stradale – Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime" ("Vision Zero")", 19.6.2019, SWD (2019) 283 draft; comunicazione della Commissione, "L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita", 17.5.2018, COM (2018) 293 final. Inte-

Smart cars e governo dei dati, alcune riflessioni critiche

La diffusione sempre più pervasiva delle tecnologie *data driven*, tra cui vanno compresi i sistemi di intelligenza artificiale, ha fatto emergere da più parti istanze di maggiore trasparenza e di attenta regolazione, al fine di poter garantire il rispetto dei diritti degli interessati, tra cui un posto di rilievo non può che avere il Regolamento n. 679/2016 UE. Tra i sistemi più innovativi che ci si attende in futuro primeggiano le c.d. *self-driving cars*. Tuttavia, detta tecnologia necessita, al pari delle altre, di una attenta riflessione circa la sua compatibilità con gli istituti classici del diritto e con i diritti fondamentali. Il presente lavoro si propone di analizzare i punti di forza dei sistemi e le maggiori criticità che emergono con il sistema di governance dei dati da questa trattati.

Smart cars and data governance, some critical considerations

The pervasive diffusion of data-driven technologies, among which artificial intelligence systems should be included, has raised many instances for transparency and careful regulation, to guarantee respect for the fundamental rights, among which a prominent place should be held by EU Regulation No. 679/2016. Among the most innovative systems expected in the future, an important role plays the so-called self-driving cars, but his technology requires careful consideration regarding its compatibility with classical legal institutions and fundamental rights. This paper aims to analyze the strengths of the systems and the major critical issues that arise with the data processed by it.

La responsabilità per la diffamazione compiuta da un'intelligenza artificiale. Possibili scenari costruiti partendo dall'esempio dell'IA Tay

ALESSANDRO TEDESCHI TOSCHI*,
GIAMPAOLO BERNI FERRETTI**

SOMMARIO: 1. Il caso Tay, ossia la radicalizzazione online di un'intelligenza artificiale. – 2. Definire un'intelligenza artificiale. – 2.1. *Can machines think?* La domanda fondamentale di Alan Turing. – 2.2. Una possibile definizione comunitaria: le proposte dell'Unione europea. – 3. L'attribuzione di responsabilità civile per le azioni delle intelligenze artificiali secondo le proposte dell'Unione europea. – 4. Possibili vie interpretative per la responsabilità per il reato compiuto da un software autonomo. – 5. L'ulteriore problema dell'attribuzione della responsabilità per il reato compiuto da un sistema di IA “aperto” (l'esempio del caso Trkulja). – 6. Conclusioni.

1. *Il caso Tay, ossia la radicalizzazione online di un'intelligenza artificiale*

Il 23 marzo del 2016 Tay pubblicò il suo primo contenuto su Twitter. Il testo del suo tweet riprendeva le parole tanto diffuse nel campo dell'informatica «hello, world», un saluto al mondo divenuto famoso grazie ad un memorandum del 1974 dei Bell Laboratories¹. Quello che a prima vista poteva sembrare un profilo social un po' originale di un'adolescente in realtà era parte di un progetto di studio delle interazioni online tra intelligenze artificiali (IA) e utenti umani condotto dalla Microsoft

* L'autore lavora nel settore privato. Oltre alla laurea in giurisprudenza in Italia, ha avuto modo di approfondire le proprie conoscenze informatiche tramite dei corsi della University of Michigan e della Harvard University.

** L'autore è avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano ed è il Presidente dell'associazione culturale senza scopo di lucro “Milano Vapore”.

¹ Cfr. B.W. KERNIGHAN, “Programming in C – A Tutorial”, «Unpublished internal memorandum, Bell Laboratories», 1974.

Corporation. Tay, o meglio @TayTweets, era il profilo di facciata dell'omonima IA sviluppata dal colosso di Redmond.

La particolarità di Tay rispetto ad altre IA allora attive era di essere stata progettata per apprendere dalle interazioni avute con gli altri utenti delle piattaforme social su cui era attiva e per adattare il suo stile di scrittura a quanto imparato. Quella che doveva essere una grande innovazione nel settore del *Natural Language Processing* (NLP)² da parte di un'IA si tramutò presto in una grave falla. Bastarono poco più di ventiquattro ore di interazioni online con qualsiasi tipo di utente perché Tay non solo apprendesse diverse espressioni colloquiali ma cominciasse anche a pubblicare dichiarazioni discriminatorie e celebrative di crimini contro l'umanità³.

Anche se le prime simpatie espresse da Tay per il regime nazionalsocialista tedesco e l'esaltazione della sua "soluzione finale" erano frutto di interazioni con utenti che miravano a farle semplicemente ripetere frasi razziste e sessiste⁴, questa IA cominciò a dare segno di aver interiorizzato nei suoi schemi di mimica verbale nuclei di parole di carattere antisemita ed esaltatorio dell'olocausto. Oltre alle dichiarazioni contro un intero gruppo entico-religioso, Tay aveva pure cominciato a pubblicare contenuti «osceni e provocatori» contro un'attivista per i diritti delle donne (nonché contro tutti i movimenti per la parità di genere)⁵.

² Per una introduzione al *Natural Language Processing* cfr., *ex multis*, P.M. NADKARNI, L. OHNO-MACHADO e W.W. CHAPMAN, "Natural language processing: an introduction", «Journal of the American Medical Informatics Association», vol. 18, n. 5, 2011, pp. 544-551.

³ Cfr. ad esempio, quanto riportato in J. WAKEFIELD, "Microsoft chatbot is taught to swear on Twitter", «BBC News», 24 marzo 2016, disponibile al link: <https://www.bbc.com/news/technology-35890188> (ultimo accesso in data 10 luglio 2023); P. MASON, "The racist hijacking of Microsoft's chatbot shows how the internet teems with hate", «The Guardian», 29 marzo 2016, disponibile al link <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/microsoft-tay-tweets-antisemitic-racism> (ultimo accesso in data 10 luglio 2023).

⁴ Cfr. A. OHLHEISER, "Trolls turned Tay, Microsoft's fun millennial AI bot, into a genocidal maniac", «The Washington Post», 25 marzo 2016, disponibile al link <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/03/24/the-internet-turned-tay-microsofts-fun-millennial-ai-bot-into-a-genocidal-maniac/> (ultimo accesso in data 10 luglio 2023).

⁵ Cfr. G. NEFF e P. NAGY, "Talking to bots: symbiotic agency and the case of Tay", «International Journal of Communication», vol. 10, 2016, pp. 4215-4931.

*La responsabilità per la diffamazione compiuta da un'intelligenza artificiale.
Possibili scenari costruiti partendo dall'esempio dell'IA Tay*

Nel 2016 Microsoft lanciò Tay, una IA capace di interagire sui social media e di imparare dai messaggi che riceveva. Dopo solo ventiquattro ore, Tay cominciò a pubblicare contenuti discriminatori e diffamatorii e venne spenta. In casi simili, dal momento che i contenuti verrebbero pubblicati autonomamente da un'IA, c'è il problema di capire chi potrebbe essere ritenuto penalmente responsabile per i danni causati. Traendo spunto dai principi espressi nelle recenti proposte di normative civilistiche della Commissione europea, si ipotizza che la responsabilità penale debba essere attribuita a coloro che hanno i privilegi di amministratore di un'IA. Sebbene tale ipotesi possa sembrare come un tentativo di applicazione analogica, essa si basa sulla considerazione che chi amministra un'IA finisce col rivestire una posizione di garanzia e, quindi, dovrebbe approntare tutte le debite cautele nella custodia e nel governo di essa.

Liability for defamation by an artificial intelligence. Possible scenarios built on the example of the AI Tay

In 2016, Microsoft launched Tay, an AI capable of interacting on social media and learning from the messages it received. After only twenty-four hours, Tay began to publish discriminatory and defamatory content and was shut down. In similar cases, since the content would be published autonomously by an AI, there is the question of who could be held criminally liable for the damage caused. Drawing inspiration from the principles expressed in the European Commission's recent proposals for civil law, we hypothesise that criminal liability should be attributed to those who have administrator privileges of an AI. Although this hypothesis may seem like an attempt of application by analogy, it is based on the consideration that whoever administrates an IA ends up holding a special legal duty and, therefore, should take all due precautions for the custody and the governance of it.

OPEN ACCESS E OPEN SCIENCE

La “via breve” all’open access: considerazioni introduttive sul se e come l’approccio “pirata” sta contribuendo alla causa dell’accesso aperto

NICOLA BUSTO*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Breve *excursus* storico sull’evoluzione della comunicazione scientifica. – 3. Open access, la “rivoluzione incompiuta”. – 4. La via breve all’OA. – 5. Sci-hub come esempio emblematico di via breve all’OA. – 6. Conclusioni.

1. *Premessa*

Secondo alcuni autori¹, sin dalla promulgazione dello Statuto di Anna – generalmente considerato il primo provvedimento legislativo sul copyright – leggi, giurisprudenza e convenzioni internazionali sul diritto d’autore possono essere letti come tentativi di mitigare le tensioni sociali derivanti da una innovazione tecnologica.

Se, in quel caso, si può affermare che, a seguito della diffusione della stampa a caratteri mobili, venne a crearsi una frizione tra l’esigenza degli utenti di copiare opere (da qui la definizione in inglese di “copyright”, cui si farà ricorso anche nel prosieguo della trattazione) e il potere censorio dello Stato, i successivi rivolgimenti tecnologici – fino ad arrivare alle recentissime innovazioni nel campo della tecnologia dell’informazio-

* Avvocato, attualmente coordinatore funzioni di controllo e legali nel settore sistemi di pagamento. Le opinioni espresse nel presente articolo sono a titolo puramente personale.

¹ Cfr. N.S. GOPALAKRISHNAN, A.G. SCARIA, M. SAKTHIVEL, ANJANA GIRISH, V. SHANKAR P., T.G. AGITHA, A. MAZUMDAR, “Social dimensions of copyright infringement and enforcement: a quick reflection in the context of sci-hub litigation”, 2021, disponibile al link <https://www.bananaip.com/ip-news-center/social-dimensions-of-copyright-infringement-and-enforcement-a-quick-reflection-in-the-context-of-sci-hub-litigation/> (ultimo accesso in data 24 marzo 2023)

ne (il world wide web) – hanno cagionato una ripetuta contrapposizione tra l'interesse all'accesso da parte dell'utenza e i diritti, preminentemente patrimoniali, dei titolari del copyright.

È nel contesto di tale dinamica storico-giuridica che, ad avviso di chi scrive, può essere letta l'odierna contrapposizione tra l'industria dell'editoria accademica e gli esponenti del movimento Open Access; con questi ultimi che – in attesa di un quadro regolatorio più in linea con lo *zeitgeist* dell'epoca di Internet – accusano la prima di monopolizzare e privatizzare gli strumenti di comunicazione della comunità scientifica a detrimento del progresso della collettività², e la prima che difende le proprie posizioni, facendo leva sul diritto quesito.

Fermo quanto sopra, questo intervento analizzerà le modalità (legali o meno) attraverso cui il movimento Open Access cerca di conseguire i suoi obiettivi e come tali modalità interagiscono tra di loro.

2. *Breve excursus storico sull'evoluzione della comunicazione scientifica*

Per comprendere la veemenza delle accuse che i fautori dell'Open Access scagliano nei confronti dell'editoria scientifica, è utile comprendere che la pubblica discussione e critica delle teorie scientifiche – abilitata dalla comunicazione delle stesse – non è stata sempre scontata come potrebbe apparire oggi.

Lo è diventata, tra la metà del Cinquecento e del Seicento, con la nascita della scienza moderna, tra i cui fondamenti si ha l'abbandono della logica per cui il sapere veniva trasmesso tra maestro ed allievi *vis-à-vis* e con modalità iniziatiche (sulla base dell'indiscutibile autorità del maestro

² I benefici sociali della cosiddetta Open Science (di cui l'Open Access costituisce un sottoinsieme) sono, secondo Elena Giglia, «per la scienza stessa, che diventa più trasparente, verificabile, riproducibile oltre che più rapida ed efficiente, e contribuisce quindi a un'accelerazione nel processo di creazione della conoscenza - per le imprese, che possono usufruire dei risultati della ricerca e, combinandoli con le loro specifiche competenze, offrire prodotti più innovativi - per la società intera, intesa come cittadini e amministratori che possono prendere decisioni più obiettive sulla base dei dati, insegnanti e professionisti che possono tenersi aggiornati, operatori sanitari e medici che possono curarci meglio» Cfr. E. GIGLIA, "Open Access e Open Science: per una scienza più efficace", «Journal of Biomedical Practitioners», numero 1, 2017, pag. 9.

La “via breve” all’Open Access: considerazioni introduttive sul se e come l’approccio “pirata” sta contribuendo alla causa dell’accesso aperto

Alla fine degli anni Ottanta, al CERN, Tim Berners-Lee creò un sistema con lo scopo di facilitare la condivisione di informazioni scientifiche tra i ricercatori ginevrini. Era l’alba del world wide web.

Oggi, i fautori dell’Open Access si pongono un obiettivo simile, benché su scala mondiale: la piena accessibilità della ricerca scientifica che – ritengono – può essere conseguito solo grazie a un radicale ripensamento dell’attuale modello di business della comunicazione scientifica, incentrato su “Core journals”.

Questo breve scritto – dopo aver tratteggiato rapidamente il contesto di cui sopra dal punto di vista dei promotori dell’OA – propone una chiave di lettura sul se e come la cosiddetta “via breve” all’Open Access (emblematicamente rappresentata dal sito pirata Sci-hub) contribuisca alla causa della piena accessibilità alla scienza.

The “shortcut” to Open Access: preliminary considerations on whether and how the “pirate” approach is contributing to the cause of open access

In the late 1980s, at CERN, Tim Berners-Lee created a system with the aim of facilitating the sharing of scientific information among Geneva researchers. It was the dawn of the world wide web.

Today, the Open Access movement sets itself a similar goal, albeit on a global scale: the full accessibility of scientific research, that – they believe – can only be achieved through a radical rethinking of the current business model of scientific communication, based on “Core journals”.

This short paper – after quickly outline of the above context according to the OA enthusiasts’ point of view – proposes an interpretation on if and how the so-called “shortcut to Open Access” (emblematically represented by the pirate website Sci-hub) is contributing to the cause of open access to science.